

**CONVENZIONE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI E DEI
SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E DEL D.LGS.
N.101/2020 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 8002373082, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30/3/1962, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede (di seguito denominata semplicemente Università)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con sede legale in Palermo Via del Vespro, 129, cap 90127, Partita IVA o Codice Fiscale 05841790826, legalmente rappresentata dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo il 31/10/1962, domiciliata per la carica ricoperta presso la sede (di seguito denominata semplicemente AOUP)

di seguito denominata anche singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

PREMESSO

- che il D.Lgs. n. 81/2008 definisce i compiti del medico competente e il D. Lgs. n. 101/2020 individua gli adempimenti a carico del medico autorizzato ponendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- che l'Università ha l'obbligo di provvedere alla sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza del personale dipendente e dei soggetti equiparati, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- che l'attività di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è eseguita solo dal medico competente, i cui titoli e requisiti formativi e professionali sono dettagliati all'articolo 38, del medesimo decreto; altresì, la sorveglianza medica dei soggetti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti classificati in categoria A ed in Categoria B ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, può essere effettuata solo dal medico autorizzato con specifica capacità tecnica e professionale, iscritto nell'elenco nominativo dei medici autorizzati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che, in data 29/10/2015, sono stati rispettivamente sottoscritti tra le Parti un accordo per la concessione in uso all'uso di beni immobili all'AOUP e un accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che quivi si intendono integralmente ripetuti e trascritti;

- altresì che, in ordine alle disposizioni in materia di privacy, Università e AOUP hanno stipulato un accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 perfezionato in data 01.08.2023;

- che, per gli adempimenti sopradescritti, l'Università ha stipulato con AOUP, da ultimo nell'anno 2023, un accordo convenzionale di durata triennale con scadenza alla data del 06/07/2026, del quale con nota del 27/05/2026, trasmessa a mezzo pec, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in data 27/05/2026 al nr 082-0034018, l'Università ha chiesto il rinnovo.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto

L'Università si avvale dei professionisti dell'AOUP per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, degli adempimenti in carico al medico competente e al medico autorizzato previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 101/2020 in favore dei dipendenti dell'Università e dei soggetti ad essi equiparati di cui in premessa.

L'AOUP mette a disposizione il personale medico specialista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 138 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. I suddetti medici, individuati dal legale rappresentante pro-tempore dell'AOUP, entro giorni 15 dalla sottoscrizione della presente Convenzione, in un numero corrispondente alle previsioni normative in materia, saranno nominati dal Rettore, quale datore di lavoro dell'Università.

L'AOUP si impegna a provvedere alla sostituzione dei predetti sanitari ove gli stessi, per sopravvenuti impedimenti, non potessero più fornire le prestazioni oggetto della convenzione. Delle eventuali sostituzioni verrà data formale comunicazione all'Università al fine di consentire la nuova nomina.

Art. 3

Modalità di esecuzione

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al precedente art. 2, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale, afferente all'U.O.S. Medico Competente, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio,

rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Tutte le visite, richieste per il lavoratore dagli Uffici competenti dell'Università, ed eventuali accertamenti diagnostici conseguenti dovranno essere effettuate entro l'orario di servizio del personale secondo modalità che verranno concordate tra il Settore di Medicina del Lavoro dell'Università e l'U.O.S. erogante le prestazioni.

Art. 4

Obblighi del medico competente e del medico autorizzato

I compiti dei medici competenti e del medico autorizzato sono quelli tassativamente previsti ed elencati dal D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità.

Art. 5

Obblighi reciproci tra le Parti

E' nell'esclusiva responsabilità dell'Università la puntuale e corretta formulazione degli elenchi delle persone da assoggettare a sorveglianza sanitaria e, in tale direzione si obbliga a:

- gestire, d'intesa con i medici competenti e il medico autorizzato, l'organizzazione delle visite mediche preventive, periodiche e straordinarie e di idoneità per la flessibilità del congedo di maternità;
- aggiornare il numero dei dipendenti dell'Università e dei soggetti equiparati a norma di legge a rischio di esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici ed a seguito dell'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa.

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare, le Parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e comportamento di cui alla vigente normativa le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 6

Corrispettivi economici

Per le attività, oggetto della presente Convenzione, l'Università riconosce all'AOUP un corrispettivo onnicomprensivo di € 65,00 (euro sessantacinque/00), per ogni lavoratore sottoposto a visita, secondo i protocolli sanitari predisposti dai Medici Competenti e

trasmessi al Datore di lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo ed al Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo.

Detto compenso si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste dalla presente convenzione per ogni lavoratore avviato alla sorveglianza sanitaria e, in particolare, visite mediche ed accertamenti specialistici contemplati per l'attività di sorveglianza sanitaria, finalizzati alla determinazione del giudizio di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai più avanzati protocolli scientifici/sanitari.

L'AOUP, per il tramite dell'U.O. erogante le prestazioni, si impegna ad inviare all'Università, con cadenza trimestrale, l'elenco riepilogativo dei nominativi dei dipendenti sottoposti agli accertamenti sanitari. L'Università emetterà il benestare al pagamento dopo aver effettuato la verifica di corrispondenza, che avverrà entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione del riepilogo inviato al Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo, che provvederà alla liquidazione delle somme dovute, a seguito della presentazione di fatturazione da parte dell'AOUP che dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione del benestare.

Art. 7

Durata e recesso

La presente convenzione ha validità triennale, senza soluzione di continuità dal precedente rapporto avente scadenza in data 06/07/2026. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo pec, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Eventuali modifiche devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Nel caso di recesso da parte dell'Università verranno fatte salve le prestazioni erogate dall'AOUP fino alla data di avvenuta notifica.

Art. 8

Copertura assicurativa

L'AOUP garantisce la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

Art. 9

Disposizioni in materia di trattamento dei dati

Per ciò che concerne gli adempimenti relativi alle disposizioni di cui al presente articolo, le Parti richiamano quanto statuito con l'accordo di contitolarità di cui in premessa che, anche se non materialmente allegato, si intende richiamato in ogni sua parte.

Le Parti si obbligano ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e a tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati dell'AOUP, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è il Dott. Boris La Corte, contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail dpo@policlinico.pa.it, PEC dpo@cert.policlinico.pa.it.

Le stesse, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa.

Le Parti si impegnano a trattare categorie particolari di dati nelle specifiche modalità previste dall'art. 9 del Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Le parti si impegnano, altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 10

Oneri e registrazione

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte che richiede tale adempimento.

Art. 11

Disposizioni finali e foro competente

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono che qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri